

# IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA

Rho – 17 MARZO 2010

*ARTE VISIVA, ESECUZIONI E RAPPRESENTAZIONI*

CentRho – Piazza San Vittore

## ARGOMENTI TRATTATI

- ARTE VISIVA (fotografia, immagini in movimento, scultura)
- OPERE MUSICALI ed ESIBIZIONI
- PERMESSI SIAE

## OPERE dell'ARTE VISIVA

### Art. 2, comma 1, LDA

- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte, del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo (semplici fotografie);
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia;

## FOTOGRAFIA

- opera fotografica (art. 2, comma 1 n. 7, LDA);
- fotografia semplice (art. 87, comma 1, LDA);
- fotografia documentale (art. 87, comma 2, LDA).

## OPERA FOTOGRAFICA

- diritti morali;
- diritti patrimoniali.

## DIRITTI PATRIMONIALI

- pubblicazione
- utilizzazione economica
- riproduzione
- trascrizione
- esecuzione, rappresentazione o recitazione
- diffusione (trasmissione a distanza)
- comunicazione al pubblico (via cavo o satellite)
- distribuzione
- traduzione
- pubblicazione dell'opera in una raccolta
- rielaborazione
- noleggio e prestito

## FOTOGRAFIA SEMPLICE (Art. 88 LDA)

- diritti patrimoniali:
  - = riproduzione, diffusione;
  - = in capo all'autore (salvo contratto)

Art. 89 LDA: *"La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti dall'art. precedente sempreché tali diritti spettino al cedente"*.

## FOTOGRAFIA SEMPLICE

Art. 90 LDA: *"Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo o della ditta; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.*

*Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi [...] a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore".*



## FOTOGRAFIA SEMPLICE Riproduzione (Art. 91 LDA)

- antologie ad uso scolastico e in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita contro il pagamento di un equo compenso. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data.
- di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque pubblico interesse, è lecita contro il pagamento di un equo compenso.

FOTOGRAFIA DOCUMENTALE  
Riproduzione (Art. 87, comma 2 LDA)

*"Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici o prodotti simili".*

## RITRATTO (Art. 96-98 LDA)

*Art. 96 LDA: "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente".*

*Art. 97 LDA: "non occorre il consenso quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.*

*Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata"*

## DIRITTO DI SATIRA

*Art. 2 Cost: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".*

*Art. 21 Cost.: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.*

*La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. [...]"*

## DIRITTO ALL'IMMAGINE

diritto soggettivo annoverabile tra i diritti della personalità

- assoluto, cioè opponibile erga omnes;
- inalienabile;
- si acquista con la nascita;
- imprescrittibile;

## DIRITTO ALL'IMMAGINE (Oggetto di tutela)

- reali sembianze della persona;
- loro rappresentazione realizzata attraverso la raffigurazione delle sembianze (fino a ricomprendere elementi estranei: indumenti, ornamenti).

## ECCEZIONI AI DIRITTI ESCLUSIVI (libere utilizzazioni)

- riassunto, citazione, riproduzione di brani a scopo di insegnamento
- esecuzione, rappresentazione o recitazione di opere e spettacoli nella scuola (cerchia familiare)
- accesso e consultazione banche dati
- riproduzione di *software* per uso didattico (temporanea e in ambito ristretto)

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI

- Art. 15, 2 comma, LDA: esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni nella cerchia ordinaria della famiglia;
- Art. 15 *bis* LDA: esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni in centri o istituti di assistenza;



## GENERALI

- Art. 65 LDA: "Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato".

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI

- Art. 70, comma 1, LDA: *"Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali".*

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI

- Art. 70, comma 1 *bis*, LDA: *"È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma"*.

## ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI

- Art. 70, comma 3, LDA: *"Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta".*

## OPERE MUSICALI (Art. 2 LDA)

- "2) Le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;*
- 3) Le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti"*

## DIRITTI PATRIMONIALI

- pubblicazione
- utilizzazione economica
- riproduzione
- trascrizione
- esecuzione, rappresentazione o recitazione
- diffusione (trasmissione a distanza)
- comunicazione al pubblico (via cavo o satellite)
- distribuzione
- traduzione
- pubblicazione dell'opera in una raccolta
- rielaborazione
- noleggio e prestito

*Art. 15 LDA: "Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.*

*Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro".*

*Art. 15 bis LDA: "Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro."*



## DIRITTI CONNESSI

Art. 72 LDA: *"Salvi i diritti spettanti all'autore [...] il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono: a) autorizzare la riproduzione [...] dei fonogrammi; b) autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. [...]; c) autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. [...]; d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico [...]"*.

Art. 75 LDA: *"La durata dei diritti previsti nel presente capo è di 50 anni dalla fissazione"* o di 50 anni dalla pubblicazione.

## DIRITTI CONNESSI

Art. 80 LDA (diritto interpreti ed esecutori): *"si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.*

*Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di: a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; b) autorizzare la riproduzione [...] della fissazione delle loro prestazioni artistiche; c) autorizzare la comunicazione al pubblico [...]; d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico [...]; e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche [...]; f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche".*

## RAPPRESENTAZIONI ED ESECUZIONI

Art. 137 Lda: *“l'autore è obbligato: 1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe; 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto”.*

Art. 138 Lda: *“il concessionario è obbligato: 1) rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale traduttore o riduttore; 2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore; 3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore”.*

SIAE  
(Art. 180, comma 1, Lda)

*"l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla SIAE".*

SIAE  
(Art. 180, comma 2, Lda)

Attività della SIAE:

- concede, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, licenze ed autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
- percepisce i proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
- ripartisce i proventi medesimi tra gli aventi diritto.

Art. 180, comma 4, LDA: *“La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge”.*

## PUBBLICHE ESECUZIONI

(tutti i casi in cui i brani vengono eseguiti in pubblico, sia dal vivo che mediante supporti registrati o diffusioni radiotelevisive)

L'esercente o l'organizzatore deve rivolgersi preventivamente alla SIAE competente per territorio per:

- spettacoli (concerti, festiva, esecuzioni di bande, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche)
- intrattenimenti (ballo, discoteca, piano bar)
- musica d'ambiente (esercizi pubblici, commerciali, sale d'attesa, ecc.)

## PUBBLICHE ESECUZIONI

- spettacoli: 10% degli introiti (biglietti, pubblicità, sponsor, contributi), se la musica è elemento complementare (es. spettacoli teatrali) 3,33% per le rappresentazioni teatrali e il 2,10% per le proiezioni cinematografiche.
- intrattenimenti: 10% degli introiti (comprese le consumazioni)
- musica d'ambiente: abbonamenti annuali o periodici (sulla base degli apparecchi, del tipo di locali (pubblico esercizio, dimensioni, ecc.)

## PUBBLICHE ESECUZIONI (Programmi Musicali)

Chi dirige l'esecuzione di opere musicali deve compilare, prima dell'esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere effettivamente eseguite (anche se di pubblico dominio) e consegnarlo alla SIAE (Art. 51 Reg. es. LDA).

Il P.M. deve essere compilato e firmato:

- dall' esercente o organizzatore titolare del permesso SIAE;
- dal direttore delle esecuzioni (direttore del complesso, capo orchestra, singolo esecutore);
- da tutti gli associati o mandanti SIAE che abbiano partecipato all'esecuzione.



## PUBBLICHE ESECUZIONI (Programmi Musicali)

Modello 107/OR (Colore rosso): esecuzioni dal vivo, con ballo, complessi orchestrali o singoli esecutori, concertini, pianobar, concerti di musica leggera, pop ed esecuzioni simili;

Modello 107/SM (Colore verde): esecuzioni musicali con strumento meccanico (juke box, radio, riproduttori fonografici o digitali);

Modello 107/C (Colore blu): concerti musica classica, jazz, danza e per le musiche di scena in spettacoli teatrali.

## RAPPRESENTAZIONI (compensi)

% sugli incassi 'al botteghino' non inferiore al 10 (può variare a seconda del genere o delle modalità di utilizzazione dell'opera)

### SPETTACOLI GRATUITI – compensi fissi

- compagnie professionali: \* teatri fino a 100 posti = Euro 112,95  
\* teatri con oltre 100 posti = Euro 232,68
- compagnie amatoriali: \* teatri fino a 300 posti = Euro 61,62  
\* teatri con oltre 300 posti = Euro 85,59
- compagnie di burattini (a pagamento e gratuiti):
  - \* giorni feriali = Euro 17,13
  - \* giorni festivi = Euro 34,23

## OPERE 'CREATE' DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 11 LDA)

*"Alle amministrazioni dello Stato, alle province ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.*

*Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni".*

## OPERE 'CREATE' DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 29, comma1, LDA)

*"La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata".*

## RAPPRESENTAZIONI (modelli)

Modello 213: compagnie professionali;

Modello 212: permesso rilasciato dalla SIAE;

Modello 116: compagnie amatoriali.

## CONTRATTO (fotografie - *check – list*)

- individuare i diritti ceduti (meglio concessione)
- esclusiva, territorio, tempo
- veste editoriale e formato volumi
- correzioni e modifiche
- tiratura e prezzo vendita
- obbligazioni editore e obbligazioni fotografo
- corrispettivo e anticipo *royalties*
- clausola su tempistica e consegna negativi/materiale
- numero di copie gratis all'autore
- numero di copie che l'editore può regalare
- diritto di riscatto dell'opera in caso di destinazione al macero
- convenire una comunicazione pubblicitaria congiunta

## CONTRATTO (rappresentazione - *check – list*)

- individuare i diritti ceduti (meglio concessione)
- esclusiva, territorio, tempo
- obbligazioni editore e obbligazioni dell'artista
- corrispettivo
- clausola su orari
- utilizzo immagini
- risoluzione contratto e mancata effettuazione dello spettacolo
- *benefits* (extra per band, staff, ecc.)

# IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA

Rho – 17 MARZO 2010

*ARTE VISIVA, ESECUZIONI E RAPPRESENTAZIONI*

CentRho – Piazza San Vittore